

ALLEGATO AI RAPPORTI DI PROVA n. 222060.01

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITÀ DEL RIFIUTO

REGOLAMENTO UE 1357/2014 E 997/2017

RIFERIMENTO LINEE GUIDA SNPA n. 105/2021 – Riquadro 2.2
Punto 1; Punto 3



ISPRA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Data creazione scheda rifiuto: 17/11/2022
Revisione n°: 1
Produttore del rifiuto: ING. CIRINO Srl
Via Castellana, 72 – TREVISO (TV)



Giudizio di classificazione del rifiuto conforme alla normativa Italiana ed Europea



I parametri da determinare sono stati richiesti dal committente ed il codice del materiale da smaltire è attribuito dal produttore del rifiuto.

1. DENOMINAZIONE DEL RIFIUTO

Codice rifiuto (CER)	161002
Pericoloso	NO
Codici a specchio	SI
Codifica "Voce a Specchio" Commissione UE:	MNH - mirror non-hazardous
Codifica "Voce a Specchio" Consiglio SNPA:	SNP - voce specchio non pericolosa
Nome europeo del codice CER:	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01
Descrizione del rifiuto:	Rifiuto liquido contenuto in vasca metallica

2. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

RIFERIMENTO LINEE GUIDA SNPA n. 105/2021 – Riquadro 2.2
Punto 6; Punto 9; Punto 10



ISPRA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Stato fisico	liquido
pH	7.8
Colore	Assente
Odore	Assente

3. COMPONENTI PERICOLOSI DEL RIFIUTO

3.1. Considerazioni sulla composizione nota del rifiuto

La composizione/formulazione del rifiuto, citata nel documento di Classificazione, prende in considerazione i risultati indicati dal Rapporto di Prova.



3.2. Sostanze/miscele presenti nel rifiuto

RIFERIMENTO LINEE GUIDA SNPA n. 105/2021 – Riquadro 2.2
Punto 11; Punto 12; Punto 13



ISPRA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Sono di seguito riportate le sostanze/miscele pericolose che sono presenti nel rifiuto in concentrazione superiore ai limiti di classificazione, e di considerazione in base alla normativa di classificazione.

a) sostanze/miscele classificate pericolose, ai sensi del Regolamento 1907/2006 REACH e delle registrazioni in ECHA, in concentrazione superiore ai valori soglia del Regolamento 1357/2014 e 997/2017, determinanti la classificazione di pericolosità

- nessuna.

b) sostanze/miscele classificate pericolose, non determinanti ai fini della classificazione di pericolo:

- nessuna.

c) sostanze/miscele classificate pericolose, in concentrazione inferiore ai valori soglia del Regolamento 1357/2014 e 997/2017 e non considerate nel calcolo:

- nessuna.

d) altre sostanze/miscele classificate non pericolose per la classificazione del rifiuto:

- nessuna.

3.3. Classificazione di cancerogenicità degli Idrocarburi Totali (THC)

Ai fini della classificazione di cancerogenicità degli idrocarburi totali (frazioni C < 12 leggere, e pesanti C >12), sono stati individuati i seguenti marker di cancerogenicità:

CAS	N. Indice	Sostanza	Quantità [mg/kg]
		THC - Idrocarburi Totali	0
207-08-9	601-036-00-5	benzo[k]fluorantene	0
56-55-3	601-033-00-9	benzo[a]antracene	0
50-32-8	601-032-00-3	benzo[a]pirene; benzo[def]crisene	0
205-99-2	601-034-00-4	benzo[e]acefenantrilene; benzo(b)fluorantene	0
192-97-2	601-049-00-6	benzo[e]pirene	0
205-82-3	601-035-00-X	benzo[j]fluorantene	0
218-01-9	601-048-00-0	crisene	0
53-70-3	601-041-00-2	dibenzo[a,h]antracene	0
193-39-5	N/A	indeno(1,2,3-c,d)pirene	0
91-20-3	601-052-00-2	naftalene	0

Integrazioni normative imposte dalla L. 13/2009, art. 6 quater, che adotta l'uso della Tabella A2 dell'Allegato A al Decreto Min. Ambiente del 7 novembre 2008.

Gli idrocarburi totali (THC) sono classificati: **NON CANCEROGENI**.

Nota: I marker di cancerogenicità sono considerati in quanto cancerogeni, secondo le disposizioni del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH), Regolamento 1272/08 e valutazioni ACGIH 2008; tale calcolo comprende quindi un numero superiore di sostanze rispetto a quanto indicato dal parere ISTISAN n. 0036565. Integrazioni normative imposte dalla L. 13/2009, art. 6 quater, che adotta l'uso della Tabella A2 dell'Allegato A al Decreto Min. Ambiente del 7 novembre 2008.



3.4. Classificazione di pericolosità degli Inquinanti Organici Persistenti (POP - Persistent Organic Pollutants)

RIFERIMENTO LINEE GUIDA SNPA n. 105/2021 – Riquadro 2.2
Punto 16



ISPRA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Ai fini della classificazione di pericolosità, in conformità alle Linee Guida della Commissione UE del 9 aprile 2018 – Paragrafo 3.2.3 "Conclusione delle fasi di Classificazione", al Regolamento (CE) N. 850/2004 e s.m.i. è stata considerata la possibilità che il rifiuto contenga o sia contaminato da Inquinanti Organici Persistenti – POP.

In base alla composizione, alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo da cui deriva, ed alle informazioni ulteriori disponibili derivanti dall'analisi del ciclo di formazione del rifiuto, si esclude la possibilità che vi possano essere POPs contaminanti

4. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITÀ DEL RIFIUTO

RIFERIMENTO LINEE GUIDA SNPA n. 105/2021 – Riquadro 2.2
Punto 15; Punto 17



ISPRA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Il rifiuto è classificato: NON PERICOLOSO

4.1. Classi di pericolosità

Nessuna Classe di pericolosità attribuita.

Note al processo di calcolo

Ai fini del calcolo di pericolosità, per tutte le classi di pericolo, l'elaborazione è effettuata considerando tutte le sostanze immesse, e senza tener conto della soglia minima di considerazione (ex Direttiva 1999/45/CE).

Ai fini del calcolo di pericolosità, per la classe di pericolo HP 14, l'elaborazione è effettuata senza considerare i limiti di concentrazione specifici delle singole sostanze (Fattore M, ex Regolamento UE n. 790/2009 e.s.m.i. e Regolamento UE n. 997/2017). I Limiti specifici sono altresì esclusi dal calcolo per tutte le altre classi di pericolo.

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente scheda di Giudizio di classificazione del rifiuto del rifiuto è stata redatta in applicazione delle disposizioni attuative e Linee Guida interpretative, previste dalla Commissione UE in materia di Caratterizzazione, Classificazione e Etichettatura Rifiuti:

Comunicazioni e Informazioni. "Informazioni dell'Unione europea. Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" del 9 aprile 2018, in GUCE 2018/C 124/01

La presente scheda di Giudizio di classificazione del rifiuto del rifiuto è stata redatta in applicazione delle seguenti Direttive Europee o normative Nazionali:

Direttiva europea 2008/98/CE – Direttiva Rifiuti

Regolamento UE n. 1357/2014 – Classificazione dei Rifiuti. Armonizzazione CLP

Regolamento UE n. 997/2017 – Classificazione ambientale dei rifiuti (Classe HP 14)

Regolamento UE n. 1272/2008 (CLP) – Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele

Regolamento UE n. 1179/2016 (CLP) – IX adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento UE n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento UE n. 440/2008 – Metodi di prova per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche

Regolamento UE n. 790/2009 Regolamento su Classificazione sostanze pericolose – Allegato VI, Lista sostanze

Decisione europea 2000/532/CE e 2001/118/CE, e s.m.i. – Catalogo europeo dei rifiuti

Decisione europea 2014/955/CE – Nuovo Catalogo europeo dei rifiuti

Direttiva 67/548/CEE, (Allegati I, V, VI) e s.m.i. – Direttiva sulla classificazione delle sostanze pericolose

Direttiva 1999/45/CE e s.m.i. – Direttiva sulla classificazione delle miscele

Legge n. 125/2015 – Recepimento del D.Lgs. 78/2015, art. 9-ter - Attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14.

Decreto direttoriale MITE n. 47 del 9 agosto 2021 pubblicato sulla G.U. del 21 agosto 2021 - Approvazione delle linee guida SNPA 24/2020 sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021

Direttive europee sulla classificazione dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POP):

Regolamento CE n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP) e s.m.i.



REGIONE del VENETO



Regolamento UE n. 1021/2019 che abroga il Regolamento CE n. 850/2004

Recepimento italiano delle direttive sui rifiuti speciali, e testi correlati, e loro norme di attuazione:

D.Lgs. 152/2006, Titolo II e IV - Testo Unico Ambientale - Rifiuti

D.L. 91/2014, Art. 13 comma 5, recante modifiche all'Allegato D del D.Lgs. 152/2006 in merito alla procedura di classificazione

D.Lgs. 205/2010 - Recepimento direttive sui rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi

Legge n. 13 del 27/02/2009 - Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi

Legge n. 28 del 24/03/2012 - Attribuzione dei Codici CER per rifiuti pericolosi (integrazione sulla classificazione ambientale: abrogata)

D.M. 28 febbraio 2006 - Recepimento del XXIX° Adeguamento alla classificazione sostanze pericolose e s.m.i.

D.M. n. 145/98 e n. 148/98 - Regolamento sulla tenuta e compilazione dei registri C/S e dei formulari di trasporto

D.M. 05/02/1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

D.M. n. 186 del 05/04/2006 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi)

D.Lgs. 65/2003 e s.m.i. - Recepimento nazionale della Direttiva 1999/45/CE e s.m.i.

RIFERIMENTO LINEE GUIDA SNPA n. 105/2021 - Riquadro 2.2
Punto 18



ISPRA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Azienda:

Kimia S.r.l

Documento compilato da:

Dr.ssa Marialuisa Bon

